

4°) diritto di commissione dell'uno per cento una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare.

5°) diritto di esame.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'approvazione del Comitato e del Consiglio.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta proposta.

o o o

n) PROROGA DELLE AGEVOLAZIONE ACCORDATE ALLA S.A.T.A. COL CONTRATTO 26 LUGLIO 1937 -

Il Direttore Generale riferisce che con contratto 26 luglio 1937, a rogito Not.Masi, è stato provveduto alla sistemazione dei rapporti debitori della Soc.alberghi terme ed affini (S.A.T.A.) verso l'Istituto, derivante dai contratti di mutuo a suo tempo stipulati con la Soc.an. "Grand Hotel di Napoli" e con la Soc. an. "Grand Hotel Miramare di Genova", successivamente fuse nella predetta Soc.an.alberghi terme affini.

In dipendenza di tale sistemazione, la S.A.T.A. si obbligò - fra l'altro - a restituire la somma di L.13.000.000 (rappresentante il residuo debito derivante dai contratti stipulati con le anzidette Società di Napoli e di Genova, maggiorata di una parte del debito per interessi arretrati) in cinquanta anni, mediante cento rate semestrali al tasso di interesse del 5%, dell'importo di Lire 356.048,81 ciascuna.

Peraltro, per i primi quattro anni e, precisamente, fino alla rata scadente il 30 giugno 1941 compresa, si convenne che la S.A.T.A. avrebbe corrisposto all'Istituto, in pagamento di ciascuna delle rate scadenti durante il periodo sopra indicato, la somma di Lire 300.000. Scaduto il primo quadriennio, un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dall'Eccellenza il Capo del Governo, avrebbe dovuto prendere in considerazione la posizione economica della Società, al fine di determinare se l'agevolazione come sopra concessa